

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 6 del 05/12/2018

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2018.

L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione consiliare n. 34 del 26/07/2018, con decorrenza 31/07/2018;

Richiamati:

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004 recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-*quinquies*) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ...”*;
- l'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo”*;

Preso atto che:

- a seguito della sottoscrizione del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, avvenuta in data 21/05/2018, a decorrere dall'anno 2018 le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 67 del suddetto contratto, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o

dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- l'articolo 67, dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'articolo 31 del CCNL 22/01/2004, distingue le risorse decentrate in due categorie: 1) risorse decentrate stabili; 2) risorse decentrate variabili; e introduce una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro, e delle risorse variabili che ricomprendono importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno, e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

Rammentato che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

Visto altresì l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

Viste:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 125/2016 avente ad oggetto la costituzione del fondo per l'anno 2016;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 111/2018 avente ad oggetto indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa triennio 2018/2020 e destinazione risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2018;
- la proposta di determinazione del Settore Finanze e Bilancio avente ad oggetto *“Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2018”* unitamente al prospetto allegato;

Preso atto che l'Ente nell'anno 2017 ha rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/06 ed i vincoli di finanza pubblica;

Rilevato che dalla documentazione esaminata emerge:

Verifica limite art. 23, co 2 D.Lgs. 75/2017	anno 2018	anno 2016	variazione
Fondo risorse decentrate parte stabile	119.970,19	114.541,00	5.429,19
Fondo risorse decentrate parte variabile	18.289,45	23.841,00	- 5.551,55
Totale fondo	138.259,64	138.382,00	- 122,36
Decurtazione consolidata permanente	- 5.836,00	- 5.836,00	-
Decurtazione parte variabile	- 745,00	- 745,00	-
Totale decurtazioni	- 6.581,00	- 6.581,00	-
Totale fondo al fine del rispetto limite spesa	131.678,64	131.801,00	- 122,36

certifica

che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2018 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi ed i vincoli di bilancio per l'esercizio 2018.

5 dicembre 2018

Firma digitale

Il Revisore

Dott.ssa Grazia Zeppa